

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 maggio 2017, n. G07009

Reg. (UE) n.1308/2013 art 46 - Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. DM del MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017. DGR n. 64 del 18 febbraio 2014 e s.m.i. Disposizioni regionali attuative dell'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione Avviso pubblico e attivazione campagna 2017/2018

Oggetto: Reg. (UE) n.1308/2013 art 46 - Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. DM del MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017. DGR n. 64 del 18 febbraio 2014 e s.m.i. Disposizioni regionali attuative dell'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione Avviso pubblico e attivazione campagna 2017/2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività agricole;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la D.G.R. n. 85 del 30 aprile 2013, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca" del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Roberto Ottaviani;

VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Reg. delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Reg. delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, che abroga, tra l'altro, il Reg. di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg. (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.

VISTO il Reg.(CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare la sezione 2 "Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti";

VISTO il Reg. (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

VISTO il già richiamato Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare l'art. 46 in tema di Misure di aiuto relative alla Ristrutturazione e alla Riconversione dei vigneti

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino";

VISTO il D.P.R. del 1° dicembre 1999, n. 503 avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173", che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del DPR 503/99;

VISTO il Decreto ministeriale 26 luglio 2000 relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (quinquennale) 2014-2018 integrazione, notificato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Commissione Europea il 1° marzo 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 155 del 5 marzo 2010 concernente l'approvazione delle norme tecniche e delle procedure per la gestione del potenziale viticolo della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 64 del 18 febbraio 2014 recante "Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n. 555/2008. Adozione delle Disposizioni applicative del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018. Approvazione Prezzario analitico relativo ai costi per le opere di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Attivazione campagna 2013/2014";

VISTO il Decreto del MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTE le Istruzioni operative di AGEA Organismo Pagatore n. 20, prot. ORPUM.38458 del 4.05.2017 aventi ad oggetto "O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2017/2018";

PRESO ATTO che con la citata DGR n. 64/2014 è stato demandato alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di adottare gli atti amministrativi necessari all'attivazione del regime di aiuti nelle campagne successive alla 2013/2014 e fino alla campagna 2017/2018;

VISTO il documento allegato recante "Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. Decreto MiPAAF 3 marzo 2017, n. 1411. Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV). Campagna 2017/2018" e suoi allegati;

RITENUTO di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento e suoi allegati, parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

RITENUTO che in caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l'onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale;

RITENUTO che eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti campagna 2017/2018 saranno direttamente attuati dalla Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla modifica delle presenti disposizioni;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea – Settore vitivinicolo, e a AGEA Coordinamento;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, attese le considerazioni sopra espresse e al fine di dare attuazione alla Misura di aiuto Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - campagna 2017/2018

- di adottare il documento recante recante “Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. Decreto MiPAAF 3 marzo 2017, n. 1411. Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV). Campagna 2017/2018” e suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea – Settore vitivinicolo, e ad AGEA Coordinamento.
- In caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l'onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale.
- Eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA e di AGEA OP, relativi alla Misura di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018 saranno, ove del caso, direttamente attuati nella Regione Lazio anche senza provvedere alla modifica del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento ricorre nella casistica di cui all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione, unitamente all'allegato, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Ottaviani



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO
DECRETO MIPAAF 3 MARZO 2017, N. 1411**

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE
DELLA
MISURA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI**

CAMPAGNA 2017-2018

AVVISO PUBBLICO



INDICE

- **Premessa**
- **Articolo 1 - Obiettivi e finalità**
- **Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento**
- **Articolo 3 – Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all’aiuto**
- **Articolo 4 – Attività ammesse**
- **Articolo 5 - Modalità tecniche e superficie minima**
- **Articolo 6 – Definizione del sostegno**
- **Articolo 7 – Presentazione della domanda**
- **Articolo 8 - Eleggibilità della spesa ammessa a contributo**
- **Articolo 9 - Criteri di priorità per l’attribuzione di punteggi di preferenza**
- **Articolo 10 - Dotazione finanziaria**
- **Articolo 11 - Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio**
- **Articolo 12 - Domanda di variante**
- **Articolo 13 - Comunicazioni di cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali.**
- **Articolo 14 - Domande di sostegno con pagamento d’anticipo su garanzia fideiussoria**
- **Articolo 15 - Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo**
- **Articolo 16 - Ulteriori disposizioni attuative di OP Agea**
- **Articolo 17 - Disposizioni generali**



PREMESSA

Con il presente provvedimento sono disciplinate, per la campagna 2017-2018, le Disposizioni regionali attuative (DRA) per l'accesso all'aiuto comunitario alla misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV), previsto all'art. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e all'art. 7 del regolamento (UE) n. 1150/2016 del 15 aprile 2016 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo.

L'applicazione del regime di aiuto è definita dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) del 3 marzo 2017 n. 1411, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 18 febbraio 2014 e dalle disposizioni di Agea formulate con circolare Agea coordinamento prot. n. 31081 del 07.04.2017 e istruzioni operative di Agea organismo pagatore (OP) n. 20 - protocollo n. ORPUM 38458 del 4.05.2017 - disponibili su portale istituzionale dell'Agenzia al sito www.agea.gov.it.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative si fa riferimento e rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, ai decreti del MiPAAF, circolari di Agea coordinamento e istruzioni operative di Agea OP per la misura di aiuto.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle presenti Disposizioni regionali sulla base delle eventuali successive modifiche della normativa di riferimento ovvero di eventuali osservazioni formulate dal MiPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria.

Articolo 1 Obiettivi e Finalità

In applicazione del presente Avviso pubblico è concesso un sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV).

L'obiettivo generale del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino gli interventi attuati mirano a perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti, in modo da ottenere prodotti di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per i viticoltori;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sestri d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;
- miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo.

Articolo 2 Ambito territoriale di intervento

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.



Articolo 3 **Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all'aiuto**

Ai sensi del articolo 3 del decreto ministeriale n. 1411/2017 possono accedere all'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Possono altresì beneficiare dell'aiuto coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013.

Rientrano tra i beneficiari di cui al comma precedente i seguenti soggetti:

- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

Per accedere al regime di aiuti per la ristrutturazione dei vigneti, i produttori che intendono presentare domanda devono, tra l'altro:

- essere titolari di Partita IVA,
- essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di commercio;
- aver costituito e aggiornato sul SIAN il proprio fascicolo aziendale;
- dichiarare obbligatoriamente nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di produzione gestite;
- aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino, riferita alla campagna vitivinicola precedente a quella della domanda, di cui al Reg. (CE) 436/2009, Artt. 8 e 9.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nella Schedario viticolo dell'interessato

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

Gli aiuti sono erogati al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 4 **Attività ammesse**

Possono usufruire dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le seguenti attività finalizzate alla realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità.

A) la **riconversione varietale**, consistente:

1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;



2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti: di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni; purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi; le cui varietà esistenti non risultino idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato.

B) la **ristrutturazione**, consistente:

1. nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2. nel reimpianto del vigneto, attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

C) il **miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti** attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Qualora si effettuino le attività di cui alla riconversione varietale (A) e alla ristrutturazione (B) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- utilizzando un'autorizzazione in suo possesso;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del regolamento (UE) 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 1149/2016, al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non sono ammissibili i costi delle azioni seguenti:

- normale gestione del vigneto;
- protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- strade carrozzabili ed elevatori;
- acquisto di veicoli agricoli.

Parimenti, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014, il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione con reimpianto di vigneti per vini comuni;
- agli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti allevati a tendone e pergola (tutti gli allevamenti orizzontali);
- agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti di età superiore a 15 (quindici) anni.

Le attività sopra elencate danno luogo alle azioni ammissibili al regime di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, che sono riportate nella tabella Attività/Azioni della misura di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione vigneti presente su SIAN, e che si riporta in sintesi.



tabella Attività/Azioni

Attività	Codice	descrizione sintetica delle azioni
A - Riconversione varietale (cambio di varietà di vite da vino ritenute di maggior pregio enologico o commerciale)	A 1	ESTIRPAZIONE di vigneto di con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO realizzato sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.
	A 2	REIMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE realizzato sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale
	A 3	REIMPIANTO ANTICIPATO con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale
	A 4	SOVRAINNESTO di vigneto di età massima di 15 anni, su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.
B - Ristrutturazione (diversa collocazione del vigneto o reimpianto con modifica alla forma d'allevamento o al sesto di impianto)	B 1	ESTIRPAZIONE di un vigneto e REIMPIANTO dello stesso su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
	B 2	REIMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE sullo stesso o su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
	B 3	REIMPIANTO ANTICIPATO su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economici
C – Miglioramento tecniche di gestione dei vigneti	C 1	ALLESTIMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO IDRICO DI SOCCORSO A SERVIZIO DEL VIGNETO.
	C 2	MESSA IN OPERA E MODIFICAZIONI DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO (sostituzione di pali di testata e di tessitura, e filo di ferro).

Il dettaglio delle singole azioni ammesse ad aiuto, collegate alla riconversione varietale (A) alla ristrutturazione (B) e al miglioramento delle tecniche di coltivazione (C), ai sensi delle previsioni della DGR n. 64/2014 e in applicazione di quanto indicato all'articolo 2, comma 2 lettera f) del DM n. 1411/2017, sono quelle riportate nell'allegato "Scheda tecnica", alle presenti Disposizioni regionali.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura di aiuto di cui alle presenti Disposizioni regionali devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. Resta inoltre necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.



Articolo 5

Modalità di intervento e superficie minima

Sono ammessi al sostegno comunitario esclusivamente gli interventi da realizzare su vigneti, iscritti o da iscrivere nei disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) ovvero ad Indicazione Geografica (IG).

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002 e disponibile sull'applicativo Sian per la presentazione delle domande. In particolare gli interventi di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla produzione di uve da vino incluse tra quelle iscritte nel Registro regionale, istituito con Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 676 del 30 luglio 2004 e s.m.i., come approvato con determinazione n. G17570 del 4 dicembre 2014 nonché quelle classificate idonee con successivi provvedimenti della Direzione regionale competente in tema di Agricoltura.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita:

- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola, ovvero in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiori od eguali ad 1 (uno) ettaro;
- in 0,30 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un progetto collettivo;
- in 0,10 ettari per domande singole relative a viticoltura delle piccole isole, in unico appezzamento.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato come segue:

- forma di allevamento: SPALLIERA SEMPLICE ceppi/ha 3.300
- forma di allevamento: CORTINA SEMPLICE ceppi/ha 3.300
- forma di allevamento: CORTINA DOPPIA/GDC ceppi/ha 2.500
- forma di allevamento: ALBERELLO ceppi/ha 6.900.

Le forme di allevamento/potatura sono comunque riportate nell'applicativo Sian disponibile in fase di compilazione della domanda di aiuto.

Le azioni, i sestri d'impianto e le forme di allevamento per la realizzazione dell'attività di intervento vanno opportunamente commisurate alle diverse situazioni ambientali devono prevedere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite standard prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione, e garantire, ove le condizioni orografiche lo consentano, la meccanizzazione del vigneto.

I soggetti che beneficiano dell'aiuto si impegnano ad eseguire le eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Le azioni relative al reimpianto anticipato, dove il produttore si impegna ad estirpare una equivalente superficie vitata in coltura pura entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto, sono ammissibili al contributo solo qualora il richiedente dimostri di



non possedere ex diritti/autorizzazioni di impianto ovvero di possederne in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

Entro la terza campagna vendemmiale o, in caso di sovrainnesto entro la seconda campagna dalla realizzazione degli interventi, il beneficiario/conduttore è tenuto a richiedere l'iscrizione allo Schedario Viticolo per l'idoneità dei vigneti destinati a produrre vini D.O./I.G. (Denominazioni di Origine/Indicazioni Geografiche), per le relative denominazioni.

Articolo 6 **Definizione del sostegno**

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

Ai sensi delle previsioni della DGR n. 64/2014, l'importo della perdita di reddito annuale per ettaro (Ha) conseguenti all'esecuzione della misura, calcolata ai sensi del decreto direttoriale MiPAAF dell'8 marzo 2010, n. 2862, è indicato in 2.057 €/annui e, considerata la compensazione per perdita di reddito riconosciuta, per le attività che prevedono l'estirpazione del vigneto (Codici A1 e B1), per due campagne compresa quella di impianto, l'importo riconoscibile è quello massimo previsto dall'art.8, comma 2 del DM n. 1411/2017 stabilito in complessivi 3.000 €/Ha. Nel caso di sovrainnesto (Codice A4) l'entità della compensazione del mancato reddito è ridotto del 50%, ad 1.500 €/Ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, detto contributo è elevato a 22.000 €/Ha per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che insistono nelle zone a viticoltura delle Isole Pontiane (dette anche "Pontine").

Sono di seguito riportati gli importi di contributo di aiuto massimo per ettaro, elencati per le singole attività/azioni:

Codice Attività	Importo valore per ettaro dell'attività/azione (dati riportati nella scheda attività/azioni sul SIAN)		Importo massimo del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [(a+b)/2] €/Ha	compensazione totale per perdita di reddito €/Ha	Importo massimo complessivo del contributo [(a+b)/2+ c] €/Ha
	estirpazione vigneto €/Ha	realizzazione lavori €/Ha			
	a	b			
A.1	3.200,00	28.800,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
A.2		28.800,00	14.400,00		14.400,00
A.3		28.800,00	14.400,00		14.400,00



A.4		6.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
B.1	3.200,00	28.800,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
B.2		28.800,00	14.400,00		14.400,00
B.3		28.800,00	14.400,00		14.400,00
C.1		5.860,00	2.930,00		2.930,00
C.2		11.960,00	5.980,00		5.980,00

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 44 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'articolo 25 del medesimo regolamento di esecuzione.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione (rilascio informatico) della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Articolo 7 Presentazione della domanda

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) devono costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale secondo quanto previsto dal DPR 533/99 e lo schedario viticolo.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" quale elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. Inoltre l'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare Agea Coordinamento ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda presentata, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.



Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

7.1 tipologie di domande e termini di presentazione

Ai sensi delle prescrizioni delle Istruzioni operative di Agea OP n. 20/2017, le tipologie di domande previste per la campagna 2017/2018 sono:

- **Domanda di sostegno**
- **Domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo**
- **Domanda di pagamento a saldo**
- **Domanda di variante**

In relazione a quanto previsto dalle presenti Disposizioni regionali, il richiedente, all'atto della presentazione della Domanda di sostegno, dichiara la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- **pagamento a collaudo dei lavori**
ovvero
- **pagamento anticipato – previa presentazione di una cauzione - prima della conclusione dei lavori.**

Nel caso di scelta di pagamento a collaudo dei lavori l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **Domanda di sostegno** entro il **15 giugno 2017**;
2. la presentazione di Domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, tra il 20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018.

Nel caso di scelta di pagamento anticipato l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **Domanda di sostegno/richiesta pagamento d'anticipo** (in seguito per brevità chiamata **Domanda di sostegno**) per la liquidazione dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione entro il **15 giugno 2017**;
2. la presentazione di una **Domanda di pagamento a saldo** per il collaudo delle opere e la liquidazione del saldo spettante: tra il **20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018**; tra il **20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019**; tra il **20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020**; a seconda del termine ultimo di realizzazione delle attività indicato in Domanda di sostegno. Tra il **20 marzo 2021 e il 20 giugno 2021** solo per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute.

I termini sopra indicati devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per il reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Per le Domande di sostegno e le Domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;



- *'Domanda di modifica'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. La Domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione. Le Domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.

In caso di Domande di sostegno con pagamento di anticipo, il richiedente provvede, a seguito della comunicazione di ammissione a finanziamento, alla costituzione di una garanzia in favore di Agea OP pari al 110% dell'anticipo liquidabile (pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione). Agea OP ha messo a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fideiussorie e non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.

Le domande di sostegno comunitario possono essere presentate in forma singola o in forma collettiva.

La presentazione delle Domande in forma collettiva è effettuata da parte di persone giuridiche in qualità di *"soggetto promotore"*, di cui all'articolo 3 del presente avviso, che è responsabile del contenuto della richiesta presentata.

La domanda in forma collettiva, effettuata dal *"soggetto promotore"*, deve essere corredata, tra l'altro, delle singole domande redatte in forma singola di ciascun partecipante.

La presentazione delle domande in forma collettiva avviene nel rispetto dei seguenti presupposti:

- la domanda collettiva deve interessare almeno 5 (cinque) soggetti partecipanti, per una superficie totale di intervento non inferiore ad ettari 3,00;
- per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in ettari 0,30 calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo deve presentare una domanda di sostegno autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in forma collettiva. L'ambito territoriale della domanda in forma collettiva è limitato al territorio di ogni singola provincia e deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sotto-zone di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in forma collettiva non pregiudica l'esito della domanda collettiva medesima, purché l'insieme degli interventi di ristrutturazione approvati interessi, comunque, una superficie non inferiore a ettari 3,00.

Il ruolo del *"soggetto promotore"* della domanda in forma collettiva termina all'atto della comunicazione dell'esito istruttorio, trasmessa a tutti i singoli partecipanti alla domanda in forma collettiva. Conseguentemente con tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell'Amministrazione competente con il *"soggetto promotore"* della domanda in forma collettiva.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente assume gli impegni e fa proprie le dichiarazioni come indicati nello schema di domanda, nonché sottoscrive le dichiarazioni, gli



impegni e le affermazioni di consapevolezza riportati negli allegati alle Istruzioni operative Agea n. 13 del 28/04/2016, ai sensi del DPR 445/2000.

7.2 modalità di compilazione e trasmissione delle domande

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione da Agea OP sul portale SIAN.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico suddetto.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento del mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente/beneficiario. Il libero professionista deve essere iscritto al relativo ordine professionale e deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed essere autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. Le domande oggetto di delega da parte del richiedente al libero professionista potranno essere inserite solo dal soggetto delegato.

7.3 contenuto della domanda di sostegno e documentazione richiesta

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla presente Disposizione regionale riportando il numero e la data dell'atto regionale di adozione.

Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di telefono e/o cellulare, l'e-mail e la PEC (Posta Elettronica Certificata), insieme al modello di autocertificazione (allegato 6 alle Istruzioni operative Agea OP n. 20 del 4/05/2017) debitamente sottoscritto. In merito all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, il Ministero Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dall' Art.13 del Reg. delegato (UE) 1149/2016, nella domanda di sostegno, deve essere indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse ossia:
 - **20 giugno 2018** per le domande a collaudo;
 - **20 giugno 2018** o **20 giugno 2019** o **20 giugno 2020** per quelle con pagamento anticipato;
 e i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.

La domanda di sostegno deve inoltre contenere le seguenti informazioni ed allegati:



- copia della dichiarazione di vendemmia e produzione della campagna precedente a quella di presentazione della domanda;
- i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
- “*Schema preventivo/consuntivo delle spese ed opere da realizzare/realizzate-Tabella 9*” (documento allegato alla presenti Disposizioni regionali) firmato dal beneficiario e/o rappresentante legale e riportante il costo previsto per gli interventi suddiviso per categoria di spesa, redatto sulla base del Elenco prezzi regionale, allegato alla DGR n. 64/2014 consultabile sul sito istituzionale dell’Assessorato Agricoltura della Regione Lazio, sezione OCM vegetali/vino.
Lo *Schema “preventivo-Tabella 9”* dovrà essere redatto specificando la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l’appezzamento, al fine di consentire l’individuazione dei costi da sostenere in relazione alle caratteristiche tecnico-agronomiche della/e particella/e (superficie, destinazione produttiva, sesto d’impianto, varietà, intervento, densità d’impianto, sistema di allevamento, irrigazione), con indicazione delle prestazioni che si intende realizzare in economia. Nella fase di accertamento finale dei lavori, rappresenta lo strumento per verificare l’effettiva realizzazione degli interventi approvati, in conformità al progetto presentato, in coerenza con la planimetria dei vigneti da realizzare, e per determinare la spesa effettivamente sostenuta.
Lo *Schema “consuntivo-Tabella 9”* dovrà ugualmente essere redatto in sede di rendicontazione finale della attività, per la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l’appezzamento, riportando in modo analitico le spese sostenute per le diverse tipologie d’intervento, approvate nei limiti stabiliti nell’Elenco prezzi regionale.
- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. (riportare n. iscrizione) e vigenza, redatta dal rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi, redatti secondo i modelli allegati (All.1a; All.1b e All. 2) alle Istruzioni operative di Agea OP n. 20/2017;
- nel caso il conduttore non sia proprietario delle superfici interessate dalla domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti, deve allegare la dichiarazione di assenso del proprietario o del comproprietario, redatta secondo il modello allegato (All. 5) alle Istruzioni operative di Agea OP n. 20/2017, corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del proprietario sottoscrittore; qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredata della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi;
- copia di un documento d’identità valido alla data di presentazione della domanda del titolare o del rappresentante legale nel caso delle società;
- Valutazione d’incidenza rilasciata dalla Direzione Regionale competente in materia qualora la tipologia e l’ubicazione degli interventi programmati debbano consentire il rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle ZPS (DGR n. 612 del 16 dicembre 2011) nonché delle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di incidenza prescritte con la DGR n. 534 del 4 agosto 2006 o, in alternativa, documentazione attestante l’avvenuta richiesta ai competenti uffici regionali. Fatto salvo quanto sopra specificato la valutazione di incidenza può essere acquisita anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno fermo restando che la formale concessione del contributo è comunque subordinato all’ottenimento della stessa. In ogni caso detta documentazione deve essere acquisita entro massimo 30 giorni a decorrere dalla determinazione dirigenziale di approvazione degli elenchi di ammissibilità a finanziamento.



Tutti i requisiti previsti per l'accesso alla Misura di aiuto o le condizioni di preferenza dichiarate devono essere possedute all'atto di presentazione della domanda.

Le domande, redatte secondo i modelli contenuti negli allegati alle Istruzioni operative di Agea OP n. 20/2017 devono essere sottoscritte dal richiedente, complete degli allegati previsti dalla presente Disposizione regionale.

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA. La sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda.

7.4 trasmissione delle domande agli uffici regionali.

Tutte le Domande, di cui al precedente punto 7.1, corredate dei documenti previsti, devono essere necessariamente fatte pervenire alle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione Lazio, competenti per territorio entro il termine massimo fissato alle ore 17.00 del settimo giorno (giorni naturali e consecutivi) successivo al termine di scadenza previsto per la presentazione su piattaforma SIAN, come stabilito al richiamato punto 7.1.

Per la presentazione delle Domande di sostegno con pagamento a saldo e delle Domande di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo, il richiedente, o suo delegato, deve obbligatoriamente inviare alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, **esclusivamente a mezzo PEC ed entro il termine perentorio delle ore 17,00 del 22 giugno 2017**, copia della domanda rilasciata telematicamente e sottoscritta dal richiedente corredate di copia del documento di identità, degli allegati e dei documenti previsti e richiesti da Agea OP nelle Istruzioni operative n. 20/2017 e dalle presenti Disposizioni regionali.

Di seguito si indicano gli uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- FROSINONE: Area Decentrata Agricoltura di Frosinone (ADA Frosinone)
PEC: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it;
- LATINA: Area Decentrata Agricoltura di Latina (ADA Latina)
PEC: adalatina@regione.lazio.legalmail.it;
- RIETI: Area Decentrata Agricoltura di Rieti (ADA Rieti)



PEC: adarieti@regione.lazio.legalmail.it;

- ROMA: Area Decentrata Agricoltura di Roma (ADA Roma)

PEC: adaroma@regione.lazio.legalmail.it;

- VITERBO: Area Decentrata Agricoltura di Viterbo (ADA Viterbo)

PEC: adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

La mancata trasmissione della domanda agli uffici regionali competenti per territorio, nelle modalità e nei termini di scadenza perentori sopra indicati comporta l'esclusione della domanda e la non ammissibilità all'aiuto.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai *progetti collettivi*, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati dalla Regione, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata, agli uffici delle ADA competenti per territorio, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nelle presenti Disposizioni regionali.

In caso di presentazione della domanda da parte di libero professionista delegato, i documenti originali dovranno essere conservati a cura del beneficiario e resi disponibili ad ogni richiesta da parte di Agea OP e/o Regione Lazio.

La domanda di sostegno si intende perfezionata quando inoltrata agli uffici istruttori competenti ovvero al momento in cui viene inoltrata completa di tutta la documentazione allegata.

Articolo 8 Eleggibilità della spesa ammessa a contributo

Per essere ammesse a contributo, le spese relative alle attività di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere sostenute solo dopo la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale).

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima dell'ammissione al finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda, in quanto in caso di inammissibilità della



domanda di sostegno o di domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi, i lavori e gli acquisti rimangono a totale carico dei richiedenti.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a IVA, interessi passivi e altre imposte e tasse.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili per ogni azione, da fatture in originale o altri documenti probatori equivalenti.

La spesa s'intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di sostegno.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di sostegno dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di sostegno. A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico; Ri.Ba; carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altro forma di pagamento non autorizzata (ad es. assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contante, ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Per quanto riguarda le prestazioni "in economia", cioè la possibilità di svolgere da parte dell'imprenditore agricolo attività eseguite "in proprio" sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, il riconoscimento di tali spese è subordinato alla formale approvazione del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo (PNS Vino) e comunque ai sensi e nei limiti delle prescrizioni all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016.

Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. E' escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.

In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato (UE) 1149/2016, il totale del sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare, in sede di rendicontazione finale al termine delle operazioni, più della metà della spesa ammissibile. La rendicontazione di tali voci di spesa potrà riferirsi all'utilizzo di materiali e servizi di provenienza aziendale quali:

- paleria, dove l'azienda autocertifica l'approvvigionamento, da una superficie iscritta nel fascicolo aziendale, ed il relativo costo;
- disponibilità di macchine ed attrezzature idonee per l'esecuzione delle operazioni colturali;
- manodopera aziendale per i lavori eseguiti in proprio (espianto vigneto, preparazione terreno, concimazione, piantumazione, posa in opera della struttura di sostegno);

Per la concimazione di fondo ed eventuali concimazioni autorizzate, l'ADA competente per territorio potrà richiedere al beneficiario una relazione tecnica concernente la tipologia di concimazione eseguita.



I riferimenti di quantificazione delle suddette voci di spesa le spese relative ai lavori in economia sono riportate nelle *Tablelle esemplificative* 4/8 della DGR n. 64/2014.

Articolo 9 **Criteri di priorità per l'attribuzione di punteggi di preferenza**

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 del D.M. n. 1411/2017 sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità fondati sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati dal PNS 2014/2018, oggettivi e non discriminatori, di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammesse a finanziamento le domande di sostegno collocate in posizione utile nelle graduatorie regionali fino alla copertura delle dotazioni previste per ciascun esercizio.

CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTEGGIO
AZIENDE VITIVINICOLE CHE TRASFORMANO IN AZIENDA LE PRODUZIONI AZIENDALI	18
AZIENDE CON RAPPORTO SUP. VITATA/SAU MAGGIORE DEL 50% (AZIENDE PREVALENTEMENTE VITICOLE)	18
GIOVANE IMPRENDITORE (O RAPPRESENTANTE LEGALE) CON ETÀ MINORE DI 40 ANNI	18
DENSITÀ DEI CEPPI MAGGIORE DI 3.700 CEPPI/HA	5
SOGETTO ADERENTE A PROGETTO COLLETTIVO.	13
PRODUZIONE BIOLOGICA AI SENSI DEL REG. (CE) 834/2007, REG. (CE) 889/2008 E REG. DI ESECUZIONE (UE) 203/2012	10
AZIENDE O SUPERFICI VITATE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI: AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DAL DL 189/2016 E DL 205/2016; AREE RICADENTI IN ZONA MONTANA DIR CEE 268/75 ART 3 PAR 3	18
TOTALE	100

- **Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali**

L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica della denuncia di produzione dalla quale emerge che l'uva prodotta è interamente vinificata in azienda.

- **Aziende con rapporto Sup. vitata/SAU maggiore del 50% (Aziende prevalentemente viticole)**

L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica delle superfici inseriti nel fascicolo aziendale Sian e del rispetto di quanto previsto nel criterio di priorità.

- **Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore di 40 anni**

Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in



cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.

- **Densità dei ceppi superiore a 3.700 ceppi/ha:**

Il punteggio è attribuito esclusivamente nel caso in cui l'impianto proposto preveda un sesto di impianto con relativa densità di ceppi superiore a 3.700 ceppi/ha; tale punteggio non è attribuito in caso di impianto realizzato con la forma di allevamento ad "Alberello"

- **Soggetto aderente a progetto collettivo**

Il punteggio è attribuito qualora la domanda di sostegno venga inoltrata con approccio collettivo.

- **Produzione biologica certificata ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012**

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, al momento della presentazione della domanda di sostegno, le aziende devono già essere assoggettate al metodo di produzione biologica.

- **aziende o superfici vitate localizzate in zone particolari: aree colpite dal sisma come delimitate dal dl 189/2016 e dl 205/2016; aree ricadenti in zona montana dir cee 268/75 art 3 par 3**

Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'intera operazione, o la prevalenza economica della stessa (operazione), ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3.

I requisiti per l'acquisizione delle priorità devono essere in possesso dei richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 10 Dotazione finanziaria

Il Decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 20 marzo 2017, n. 1715 assegna le risorse per il Programma annuale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2017/2018. L'importo dei fondi previsti per la Misura di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2017/2018, per la Regione Lazio sono indicati pari ad euro 2.447.741.

Per le domande di sostegno presentate per la campagna 2017/2018 per la Misura di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l'ammissione a finanziamento delle domande presentate e che risulteranno ammissibili sarà quindi concessa nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati.

Non è ammesso il finanziamento di domande ammissibili all'aiuto che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non possano essere finanziate per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.



Articolo 11

Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio provvedono alla disamina della documentazione allegata alle domande di sostegno anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede di controllo su portale SIAN.

11.1 controlli di ricevibilità

L'ADA competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di sostegno in base ad una procedura di funzioni delegate dall'OP Agea.

Si accerta la ricezione delle domande di sostegno entro i termini di cui al precedente Articolo 7 e la regolare sottoscrizione delle stesse nonché la presenza della documentazione oggetto di successiva istruttoria di ammissibilità.

La verifica della ricevibilità, per le domande di sostegno prevede i seguenti punti:

1. *Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).*
2. *Presentazione della domanda entro il termine stabilito.*
3. *Presenza della documentazione obbligatoria.*

I controlli di ricevibilità sono completati entro 15 (quindici) giorni dal termine massimo di trasmissione agli uffici regionali della documentazione.

Le domande “non ricevibili” sono dichiarate non ammissibili.

11.2 controlli di ammissibilità

L'ADA competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, dalle presenti Disposizioni regionali attuative e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea.

11.2.1 controlli tecnico-amministrativi

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni previste e richieste, allegate alla domanda di sostegno, al fine dell'ammissibilità. L'ADA competente per territorio effettua l'istruttoria di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle Istruzioni operative di Agea OP e dalle presenti Disposizioni regionali. L'istruttoria di ammissibilità comprende le seguenti verifiche: presenza dei requisiti di accesso; rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati; conformità degli interventi programmati alle DRA e congruità delle spese proposte, delle spese ammissibili e relativo contributo; documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009; valutazione globale della conformità e della correttezza sostanziale delle domande e dei documenti allegati, compreso il punteggio dichiarato in base ai criteri di priorità.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della citata scheda di controllo, disponibile sul portale SIAN.



In particolare saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate, sia in termini di rilascio telematico sulla piattaforma SIAN che inviata via PEC alle ADA competenti, oltre i termini stabiliti;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite all’articolo 4, comma 2, del DM n. 1411/2017 e dalle presenti Disposizioni;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e contenuto, a quelli richiesti dalle presenti Disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della misura di aiuto di cui alle presenti Disposizioni regionali;

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Gli uffici delle ADA competenti per territorio, in tale fase del procedimento, selezionano - con criteri di casualità e/o di rischio - un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l’esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

Nell’ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente misura di aiuto è attivato un sistema di supervisione.

11.2.2 controlli in loco (ex-ante)

Ai sensi delle disposizioni delle Istruzioni operative n. 20/2017, l’OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per il quale l’OP AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell’intervento.

Ai sensi dell’art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo in loco (ex-ante) include la verifica dell’esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell’art. 44 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all’art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per “rinnovo normale” dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d’impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.



Ai sensi delle previsioni al punto 12 delle Istruzioni operative di Agea OP n. 20/2017, **non saranno considerati ammissibili**, oltre a quanto previsto al precedente punto 11.2.1:

- vigneti che risultano impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risultano impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risultano impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risultano non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Al fine di poter consentire l'esecuzione di tali controlli **le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal 30 settembre 2017**, salvo posticipazioni di tale data per convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta prima del 30 settembre 2017.

11.3 elenco regionale di ammissibilità e graduatoria delle domande di sostegno - esiti di ammissibilità e finanziabilità

L'ADA competente per territorio provvede al completamento della fase di ammissibilità delle domande di sostegno e alla predisposizione dell'elenco delle domande rese ammissibili a livello provinciale, registrandone gli esiti sul portale SIAN mediante apposite *check-list*.

Il completamento da parte delle ADA territorialmente competenti della fase istruttoria loro delegata per l'ammissibilità all'aiuto delle domande di sostegno è prevista entro la data del **31 ottobre 2017**.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, a trasmettere l'elenco analitico delle domande rese ammissibili a livello provinciale, distinto per domande di sostegno con richiesta d'anticipo e per domande di sostegno con pagamento a saldo, suddivise per esercizio di competenza per fine lavori dichiarati, con indicazione, per ciascuna domanda presentata, del costo dell'operazione ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso, riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvederà a predisporre l'Elenco/graduatoria unica regionale, con indicazione delle domande di sostegno ammissibili all'aiuto e di quelle ammesse a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DM 1411/2017, per i casi ex-aequo si applica il criterio dell'età con vantaggio per il richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande collocate in posizione utile fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità di riferimento.

L'Elenco regionale graduatoria finale delle domande ammissibili all'aiuto e l'elenco di quelle ammesse a finanziamento oltre all'elenco delle domande non ammissibili è approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale,



Caccia e Pesca, da adottarsi entro il **10 novembre 2017** e pubblicata sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Le ADA competenti per territorio comunicano ai richiedenti gli esiti della fase di ammissibilità e finanziabilità della domanda di sostegno, con comunicazione trasmessa tramite PEC, entro **20 (venti) giorni** dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Lazio dell'Elenco/graduatoria regionale.

La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori. Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo, data che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

L'atto di concessione dovrà essere sottoscritto dal beneficiario e restituito all'ADA responsabile dell'istruttoria. Nel caso in cui il beneficiario non sottoscriva per accettazione il provvedimento di concessione degli aiuti e i relativi impegni, saranno avviate le procedure per la decadenza degli aiuti e per la revoca del provvedimento di concessione degli aiuti.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non sono inserite nell'eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

I termini relativi al procedimento amministrativo di ammissione al finanziamento indicati potranno subire variazioni e comunque dovranno essere conclusi entro 6 (sei) mesi dalla data di presentazione alle ADA della domanda di sostegno completa degli allegati previsti.

Articolo 12 Domanda di variante

Per variante si intende una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della Domanda di sostegno) relative a:

1. **Localizzazione geografica** (es. foglio, particella)
2. **Caratteristiche del vigneto** (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento)
3. **Cronoprogramma delle attività da portare a termine.**

La modalità di presentazione delle domande di variante, sono le medesime descritte al precedente articolo 7.

Copia della Domanda di variante dovrà essere inviata con le stesse modalità previste all'articolo 7, punto 7.4, agli uffici dell'ADA competente per territorio che procederà alla istruttoria della Domanda di variante e a comunicare al beneficiario l'autorizzazione o l'eventuale diniego, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di rilascio telematico della Domanda di variante.

La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento.

Le domande di variante che si sostanziano nelle modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente previa acquisizione del vincolante parere preventivo dell'Area centrale responsabile del monitoraggio e della sorveglianza finanziaria per l'attuazione della misura di aiuto in relazione alle disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto.



Non sono ammesse varianti diverse da quelle indicate nel presente punto.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante autorizzata, non sono ammissibili all'aiuto.

Articolo 13

Comunicazioni di cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 640/14 art.4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario all'ADA competente per territorio, apposita comunicazione allegando la documentazione prevista all'allegato 7 alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 20/2017 per il riconoscimento delle stesse.

Per casi di forza maggiore potranno essere riconosciuti esclusivamente quelli riportati all'art. 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esito di riconoscimento dovrà essere comunicato all'interessato entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

13.1 procedura di subentro su polizza in caso di decesso dell'interessato

Nel caso in cui la comunicazione riguardi il *decesso* del titolare di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, e il beneficiario deceduto abbia già presentato apposita garanzia, l'erede subentrante dovrà presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria, da produrre secondo le modalità stabilite dalla Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

L'ADA territorialmente competente verifica, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti previsti, comunicando al nuovo soggetto, tramite PEC, l'accoglimento o il diniego che comporta la perdita del sostegno.

La procedura di subentro dovrà essere conclusa entro e non oltre 120 giorni della comunicazione.

Non sono ammessi altri tipi di subentro oltre a quello relativo al decesso del beneficiario.

Articolo 14

Domande di sostegno con pagamento d'anticipo su garanzia fideiussoria

14.1. Attestazione inizio lavori

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento anticipato, entro il termine di **15 (quindici) giorni** dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, devono far pervenire alle ADA competenti per territorio l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria.

La comunicazione viene registrata con apposita procedura su portale SIAN.

14.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni



dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP Agea gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di Agea.

Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l'OP Agea non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Dalla campagna 2008-09 l'OP Agea, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP Agea non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di sostegno con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di sostegno, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP Agea, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP Agea ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Le ADA competenti per territorio provvedono:

- alla verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente;
- all'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima;
- alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura delle ADA territorialmente competente.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'ADA territorialmente competente attiva, comunicando al richiedente a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la procedura di revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), quindi immettendo a sistema i relativi dati.

Articolo 15

Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo

15.1. Presentazione domanda

Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i **3 (tre) anni** dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, non può essere superiore alla validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto e comunque non oltre il 20 giugno 2020.



Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita **Domanda di pagamento a saldo** nei seguenti termini:

- per le domande con pagamento a collaudo → **entro il 20 giugno 2018**;
- per le domande con pagamento anticipato → **entro il 20 giugno 2018, entro il 20 giugno 2019, entro il 20 giugno 2020**, secondo il termine delle attività indicato in sede di Domanda di sostegno, e comunque non oltre il **20 giugno 2021** solo se riconosciute le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della Domanda di pagamento a saldo, si rimanda all'articolo 7.1 relativo alla generale presentazione delle domande.

Le Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono irricevibili.

Contestualmente alla presentazione della Domanda di pagamento a saldo il richiedente è tenuto alla compilazione della rendicontazione finale delle spese sostenute, della "*Scheda consuntivo delle spese e delle opere realizzate - Tabella 9*" (allegato alle presenti Disposizioni regionali);.

Dovrà altresì allegare la seguente documentazione:

- cartografia georeferenziata anche su supporto informatico, ovvero in formato SHAPE (*SHP), oppure in ARC-INFO o ArcGIS con sistema di coordinate (UTM33 ED 50) relativa all'attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc.).
- documentazione fiscale regolarmente quietanzata e giustificativa delle spese sostenute;
- "Schema consuntivo delle spese e delle opere realizzate - Tabella 9", secondo lo schema allegato alle presenti Disposizioni regionali con indicazione dei "lavori in economia".

Le operazioni eseguite in economia saranno valutate e riconosciute con i criteri stabiliti al precedente articolo 8.

Copia della Domanda di pagamento a saldo con la documentazione richiesta dovrà essere inviata all'ADA territorialmente competente, con le modalità previste al punto 7.4. La struttura regionale procederà alla ricevibilità di tale domanda come al punto 11.1.

La mancata presentazione da parte del richiedente della Domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto, comporta:

- per le Domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario;
- per le Domande di sostegno con pagamento anticipato, l'incameramento della garanzia connessa.

In tali casi l'ADA territorialmente competente comunica ai beneficiari, a mezzo PEC ed entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di decadenza dall'aiuto per la revoca dell'atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.

In entrambi i casi sopra descritti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del DM n. 1411/2017, è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per



un periodo di anni 3 (tre) successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

15.2 Verifica delle opere realizzate

Controlli *in loco* sono effettuati sul 100% delle Domande di pagamento a saldo presentate.

A seguito dei collaudi, è disposto aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

15.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo punto "Definizione importi e recuperi";
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione. Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione.

15.4 Verifica delle spese sostenute

Le spese sostenute devono essere comprovate da fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.ba), carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di sostegno (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura), sostenute dopo il rilascio della Domanda di



sostegno e prima della presentazione della Domanda di pagamento a saldo. In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce copia, i documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute, sui quali appone il timbro di annullamento o la dicitura "OCM Vino. Reg. (CE) n. 1308/2013 e s.m.i. Misura RRV Domanda n. _____, Data: __/__/____" e la firma del funzionario incaricato.

I documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno 5 (cinque) anni dal pagamento del saldo da parte di Agea OP e deve essere assicurata la loro reperibilità per eventuali controlli.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell'OP Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

L'ADA competente per territorio effettua i controlli sulla documentazione fiscale presentata e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in economia", per verificare che il contributo ammesso non superi il 50% delle spese effettivamente sostenute.

Per la valutazione delle spese sostenute si fa riferimento all'Elenco prezzi regionale, di cui all'allegato alla DGR 64/2014. Il calcolo della spesa sostenuta e quindi del contributo complessivamente percepito/erogabile deve tenere conto dell'eventuale riconoscimento dei mancati redditi per il 100%.

Laddove si riscontri che il contributo pagato sia superiore al suddetto limite del 50% delle spese sostenute, si provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo, maggiorato degli interessi. La restituzione delle economie di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione delle superfici previste in domanda di sostegno.

15.5 Definizione importo e recuperi

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, capoversi IV e V del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;



- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione. Onde chiarire quanto indicato ai precedenti punti, in allegato alle Istruzioni Operative n. 20/2017 di Agea OP sono riportati alcuni esempi di calcolo, cui si rimanda.

In caso di pagamento anticipato, se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;
- viene presentata una rinuncia all'aiuto post pagamento;
- viene accertata la mancata presentazione della Domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti;

si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Inoltre, nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

Per il beneficiario è altresì prevista l'esclusione alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

15.6 Svincolo delle polizze

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario. Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

15.7 Impegni e mantenimento degli interventi

Per il vigneto oggetto di intervento e di aiuto deve essere mantenuta la destinazione colturale dell'Unità vitata, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal pagamento del saldo finale.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ADA competente per territorio unitamente a idonea documentazione comprovante il caso specifico.



Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente intervenuta dopo il pagamento del saldo finale.

Articolo 16

Ulteriori disposizioni attuative di OP Agea

Con propri atti l’OP AGEA può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative ai controlli tecnico-amministrativi, all’istruttoria delle domande di aiuto, ai controlli in loco ed alla verifica delle opere realizzate e richiesta di collaudo, ivi compreso il trattamento delle garanzie fideiussorie per il pagamento anticipato dell’aiuto delle domande su cauzione, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze e revoche, e dei recuperi degli importi indebitamente percepiti.

Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di AGEA OP relative alla misura di aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti saranno direttamente applicabili nella Regione Lazio senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell’Amministrazione regionale. Le Circolari e le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alle disposizioni e regolamentari della normativa comunitaria vigente in tema di aiuto, al Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) del 3 marzo 2017 n. 1411, dalla circolare Agea Coordinamento prot. n. 31081 del 07.04.2017 e delle Istruzioni operative di Agea Organismo Pagatore (OP) n. 20, protocollo n. ORPUM 38458 del 4.05.2017 e s.m.i., disponibili su portale istituzionale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) al sito istituzionale www.agea.gov.it.

Articolo 17

Disposizioni generali

17.1 Certificazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l’importo concesso sia superiore a € 150.000,00, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia.

Il beneficiario deve consegnare idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, secondo la modulistica allegata alla presente circolare, articolata in:

- copia modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta dal rappresentante legale (all.ti 1a e 1b);
- copia della dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato (all.2).

La Regione acquisisce su sistema informativo SIAN le informazioni relative alla richiesta presentata dall’interessato mediante autocertificazione e l’esito della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.) istituita dall’art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M 30 ottobre 2014 n. 193. La Regione avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario e l’informativa antimafia.

A norma dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l’obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell’impresa, entro il termine di trenta



giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare Agea, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

17.2 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”*. Gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono dalla scadenza del termine che verrà indicato dall'amministrazione procedente nella lettera di restituzione che non potrà essere superiore a 30 giorni.

17.3 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

17.3 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.LGS n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.



Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i. - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per :</p> <p>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
Titolarietà del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
Diritti dell’interessato	<p>L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente.</p> <p>Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l’indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;



	<p>3. ottenerne:</p> <p>a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,</p> <p>b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,</p> <p>c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;</p> <p>4. opporsi:</p> <p>a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;</p> <p>b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</p> <p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy.</p>
--	--



Allegato – Scheda tecnica

REGIONE LAZIO

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale [X]
 - altro _____ []

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:

- DOP – IGP previste: TUTTE Sì [X] No []
 - DOP – IGP escluse: NESSUNA

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli [X]
 - associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
 - cooperative agricole [X]
 - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]
 - consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP [X]
 - a cui è riconosciuta una preferenza: Non è prevista alcuna preferenza

1.4 Varietà:

- previste : Tutte le varietà di vite idonee alla produzione di uve da vino incluse nel Registro regionale approvato con DGR 676/2004 e s.m.i..
 - escluse: NESSUNA
 - a cui è riconosciuta una preferenza: Non è prevista alcuna preferenza

1.5 Forme di allevamento:

- previste : SPALLIERA SEMPLICE (Guyot, Cordone speronato o sistemi di potatura similari), CORTINA SEMPLICE, CORTINA DOPPIA/GDC, ALBERELLO.
 - escluse: TENDONE, PERGOLA (tutte le forme orizzontali)
 - a cui è riconosciuta una preferenza: Non è riconosciuta alcuna preferenza.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro:

- | | | |
|------------------------|--------------------|----------------|
| - forma di allevamento | SPALLIERA SEMPLICE | ceppi/ha 3.300 |
| - forma di allevamento | CORTINA SEMPLICE | ceppi/ha 3.300 |
| - forma di allevamento | CORTINA DOPPIA/GDC | ceppi/ha 2.500 |
| - forma di allevamento | ALBERELLO | ceppi/ha 6.900 |

1.7 Superficie minima:

- domanda singola [1] *: 0,5 ha
 - soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2]*: 0,3 ha
 - deroghe specifiche: 0,1 ha motivazione: per le domande singole relative a viticoltura delle piccole isole, sostituita da appezzamento singolo

1.8 Azioni previste:

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

- a) riconversione varietale:
 - estirpazione e reimpianto [X]



- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto []

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto []

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) [X]
- livellamento del suolo [X]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [X]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [X]
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto [X]

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: 15 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le azioni di ristrutturazione : 3 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- SSUC [4]
 - % massima: _____ %
 - deroghe per zone specifiche [4] (indicare):
 - _____: _____ %
 - _____: _____ %
 - _____: _____ %

- sulle spese sostenute [X]
 - % massima: **50 %**
 - deroghe per zone specifiche:
 - _____: _____ %
 - _____: _____ %
 - _____: _____ %

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- SSUC []
 - Importo medio [5] *: _____ euro/ettaro
 - Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):



- sulle spese sostenute [X]

Importo massimo:

16.000 euro/ettaro

Deroghe per zone specifiche:

- viticoltura nelle piccole isole, Isole Ponziane
(dette anche "pontine")

22.000 euro/ettaro

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- **metodo di determinazione della perdita di reddito:**

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

1. Prezzi medi (DO-IG-Vino) di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della L. 388/2000 (prezzo medio 24,15 €/qle);
 2. Resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta di cui all'art 2 del Reg (CE) 1282/2001 della Commissione (quinquennio 2008/2013) (142,00 q.li/ha);
 3. Costi medi pari al 40% sulla PLV;
 4. perdita di reddito (24.15€/qle x 142,00 qli/ha) = 3.429,30€/ha - 40% (1.371,72) = 2.057 €/ha
- Importo della perdita di reddito: 2.057 euro/ettaro annuale che, per due campagne ammonta ad € 4.114 €/ha

- **Compensazione per le perdite di reddito: 3.000 €/ettaro**

La perdita di reddito viene riconosciuta per due campagne compresa quella di impianto.

La perdita di reddito che la Regione Lazio vuole assegnare non è differenziata per DO/IG, forma di allevamento o per altra variabile. Tuttavia in caso di sovrainnesto l'entità del mancato reddito è ridotto del 50% per tenere conto che la perdita di produzione si manifesta solo per una campagna.

In ogni caso la compensazione per la perdita di reddito che può essere riconosciuta non può superare i complessivi 3.000 euro/ettaro.

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

ATTIVITA'		Importo valore per ettaro dell'attività/azione		Importo massimo del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [(a+b)/2] €/Ha	compensazione per perdita di reddito €/Ha	Importo massimo complessivo del contributo [(a+b)/2+ c] €/Ha
		estirpazione vigneto €/Ha	realizzazione lavori €/Ha			
		a	b			
RICONVERSIONE VARIETALE (cambio di varietà di vite da vino ritenute di maggior pregio enologico o commerciale)	ESTIRPO CON REIMPIANTO	3.200,00	28.800,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
	REIMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE		28.800,00	14.400,00		14.400,00
	REIMPIANTO ANTICIPATO		28.800,00	14.400,00		14.400,00
	SOVRAINNESTO		6.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
RISTRUTTURAZIONE (diversa collocazione del vigneto o reimpianto con modifica alla forma d'allevamento o al sesto di impianto)	ESTIRPAZIONE CON REIMPIANTO	3.200,00	28.800,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
	REIMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE		28.800,00	14.400,00		14.400,00
	REIMPIANTO ANTICIPATO		28.800,00	14.400,00		14.400,00



MIGLIORAMENTO TECNICHE DI GESTIONE DEI VIGNETI (attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. esclusa l'ordinaria manutenzione)	ALLESTIMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO IDRICO DI SOCCORSO A SERVIZIO DEL VIGNETO		5.860,00	2.930,00		2.930,00
	MESSA IN OPERA E MODIFICAZIONI DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO		11.960,00	5.980,00		5.980,00

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato [X]
- a collaudo [X]

Allegato I

Elenco delle Azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ¹ (B) ²:

- **azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- **azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - analisi del suolo [X]
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [X]
 - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
 - aratura [X]
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
 - concimazione organica e minerale [X]
- **azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - squadra dell'impianto [X]
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifiche modifiche.



- innesto / reinnesto [X]
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- *azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:*

- modifica del profilo del terreno [X]
- livellamento del suolo [X]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine [X]

- *azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:*

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [X]

- *azioni collegate alle tecniche di impianto nell' impianto viticolo ristrutturato:*

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]

- *azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:*

- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto [X]

3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

Le Azioni riportate nel presente allegato sono effettuate sulla base della demarcazione tra l'OCM Vino e lo Sviluppo Rurale della regione Lazio al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.



Tabella 9

SCHEMA PREVENTIVO/CONSUNTIVO DELLE SPESE E OPERE DA REALIZZARE/REALIZZATE							
DITTA	CUAA			Superficie			
	DOMANDA		sesto di impianto				
	AGEA N		forma di allevamento				
	ATTIVITA' PREVISTA						
Codice Prezzario*	Descrizione operazione (prezzario*)	unità di misura	quantità	PRESTAZIONE IN ECONOMIA <i>indicare con una (X)</i>	prezzo unitario da prezzario* €	prezzo unitario richiesto (se minore di quello del prezzario*) €	Totale operazione
	Compensazione per perdita di reddito(**)	ha			(**)	-----	

* ELENCO DEI PREZZI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RI CONVERSIONE DI UN VIGNETO DA UVA DA VINO NELLA REGIONE LAZIO
(**) IL VALORE DELLA COMPENSAZIONE PER IL MANCATO REDDITO DERIVANTE DALL'ESTIRPAZIONE O DAL SOVRAINNESTO, CHE INCIDE NELLA MISURA DI EURO 3.000,00 PER LE AZIONI A1, B1 E DI EURO 1.500,00 PER L'AZIONE A4. CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO (CONTRIBUTO) COMPLESSIVO.